



Bruxelles, 1^o luglio 2015
(OR. en)

10246/15

EF 125
ECOFIN 547
SURE 17
DELECT 72

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	COREPER (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	9710/15
n. doc. Comm.:	C(2015) 3754 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE, del 5.6.2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio = intenzione di non sollevare obiezioni ad un atto delegato

1. La Commissione ha presentato al Consiglio l'atto delegato in oggetto secondo la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE e all'articolo 301 bis della direttiva 2009/138/CE¹.
2. A norma dell'articolo 301 bis, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, il Consiglio può sollevare obiezioni a tale atto delegato entro un termine di tre mesi, vale a dire fino al 5 settembre 2015.
3. Non sono state sollevate obiezioni dalle delegazioni durante la procedura di approvazione tacita conclusasi il 30 giugno 2015.

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

4. Si suggerisce pertanto al Coreper di raccomandare che il Consiglio confermi che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 301 bis, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.
-